



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 517/15/CONS

ARCHIVIAZIONE PER LA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMI 1, 5 LETT. B) E 8 LETT. D), D. LGS. N. 261/1999 E DELL'ART. 14 COMMA 3 DELIBERA N. 385/13/CONS E DELL'ART. 3, COMMA 2 D.M. 28 GIUGNO 2007

(PROC. SANZ. N. 02/15/DISP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 settembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"*;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"* convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*, (di seguito *Regolamento sanzioni*), come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTO il D.M. 28 giugno 2007 recante *"Decreto per i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi"*;

VISTE le risultanze preistruttorie del 14 gennaio 2015 (proc. n. 02/15/UAMMMP/LS) recante *"Chiusure anomale degli uffici postali di Poste Italiane S.p.A. nella provincia di Messina, durante il periodo estivo, anno 2014"*;

VISTO l'atto di contestazione n. 02/15/DISP del 14 aprile 2015, notificato in data 14 aprile 2015, recante *"Contestazione alla società Poste Italiane S.p.A. per la*

violazione dell'art. 3, comma 1, comma 5 e comma 8 lett. d) d. lgs. 261/1999", con riferimento alla chiusura dell'UP di Moio Alcantara, dell'UP di Alì, dell'UP di Antillo, dell'UP di Barracca, dell'UP di Serro, dell'UP di Pellegrino, dell'UP di Messina 1, dell'UP di Vulcano Porto, nonché per la violazione anche dell'art. 14 comma 3 delibera n. 385/13/CONS e dell'art. 3, comma 2 d.m. 28 giugno 2007 (e quindi altresì per la violazione dell'art. 3, comma 1, comma 5 *lett. b)* e comma 8 *lett. d)* d. lgs. n. 261/1999) da parte sia dei suddetti uffici postali, nonché da parte dell'UP di Divieto, dell'UP di Spartà, dell'UP di Forza d'Agrò, dell'UP di Rina, dell'UP di Valdina, dell'UP di Tremestieri, dell'UP di Zaffaria, dell'UP di Scala Ritiro, dell'UP di Sant'Antonio Convento, dell'UP di Tonnarella, dell'UP di San Saba, dell'UP di Leni, dell'UP di Roccella Valdemone;

VISTA la nota della Direzione Servizi Postali del 22 luglio 2015, trasmessa mediante PEC alla società Poste Italiane S.p.A., con la quale si comunica la sospensione dei termini procedurali per venti giorni ai sensi dell'art. 7, comma 5 allegato A alla delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, così come successivamente modificato;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Il 14 gennaio 2015 con l'atto di contestazione n. 02/15/DISP l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio a carico di Poste Italiane S.p.A., in relazione alla chiusura di 21 uffici postali nella provincia di Messina in alcune giornate nel periodo luglio/agosto 2014, contestando, per ciascuno dei 21 uffici postali siti nella provincia di Messina la violazione dei seguenti obblighi di servizio universale: a) mancata continuità nella fornitura del servizio postale universale ai sensi dell'art. 3 comma 1, comma 5 *lett. b)* e comma 8 *lett. d)* d. lgs. n. 261/1999, in relazione alle chiusure disposte per imprevista assenza di risorse e per lavori infrastrutturali; b) obblighi informativi verso l'Autorità, ai sensi della Delibera n. 385/13/CONS, art. 14 comma 3 e verso la clientela, ai sensi del DM 28 giugno 2007, art. 3, comma 2.

In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'art. 3, comma 1, comma 5 *lett. b)* e comma 8 *lett. d)* d. lgs. 261/1999 sono state contestate le suddette violazioni per i seguenti uffici postali: 1) l'UP di Moio Alcantara è rimasto chiuso per n. 2 giorni lavorativi nel mese periodo estivo 2014 per imprevista assenza di risorse; 2) l'UP di Alì è rimasto chiuso per n. 1 giorno lavorativo nel periodo estivo 2014 per imprevista assenza di risorse; 3) l'UP di Antillo è rimasto chiuso per n. 1 giorno lavorativo nel mese di periodo estivo 2014 per imprevista assenza di risorse; 4) l'UP di Barracca è rimasto chiuso per n. 1 giorno lavorativo nel periodo estivo 2014 per imprevista assenza di risorse; 5) l'UP di Serro è rimasto chiuso per n. 9 giorni continuativi nel mese di luglio 2014 e n. 14 giorni continuativi nel mese di agosto 2014 per imprevista assenza di risorse; 6) l'UP di Pellegrino è rimasto aperto per n. 4 giorni nel mese di luglio 2014 e per n. 1 giorno nel mese di agosto 2014 per imprevista assenza di risorse; 7) l'UP di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Messina 1 è rimasto chiuso per n. 2 giorni nel periodo estivo 2014 per lavori infrastrutturali; 8) l'UP di Vulcano Porto è rimasto chiuso per n. 1 giorno lavorativo nel periodo estivo 2014 per lavori infrastrutturali.

In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'art. 14, comma 3 delibera n. 385/13/CONS e dell'art. 3, comma 2 del d.m. 28 giugno 2007 sono state contestate le suddette violazioni oltreché per i suddetti uffici postali altresì per i seguenti uffici postali: 1) l'UP di Divieto non ha dato informazione all'Autorità ed alla clientela per la chiusura di n. 5 giorni consecutivi nel mese di agosto 2014 (dal 18 al 22) per imprevista assenza di risorse; 2) l'UP di Spartà non ha dato informazione all'Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 2 giorni consecutivi nel mese di agosto 2014 (dal 18 al 19) per imprevista assenza di risorse; 3) l'UP di Forza d'Agrò non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 1 giorno lavorativo nel mese di luglio 2014 (7 luglio) per imprevista assenza di risorse; 4) l'UP di Rina non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 13 giorni nei mesi di luglio e di agosto 2014 (8,12,15,19,22,26,29 luglio e 12,16,19,23,26,30 agosto) per imprevista assenza di risorse; 5) l'UP di Valdina non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 3 giorni nel mese di agosto 2014 (dal 18 al 20) per imprevista assenza di risorse; 6) l'UP di Tremestieri non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 2 giorni nel mese di agosto 2014 (dal 19 al 20) per imprevista assenza di risorse; 7) l'UP di Zaffaria non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 2 giorni nel mese di agosto 2014 (dal 21 al 22) per imprevista assenza di risorse; 8) l'UP di Scala Ritiro non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 6 giorni lavorativi consecutivi dal 20 al 26 agosto 2014 per imprevista assenza di risorse; 9) l'UP di Sant'Antonio Convento non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 2 giorni lavorativi consecutivi dal giorno 17 al giorno 18 luglio 2014 per imprevista assenza di risorse; 10) l'UP di Tonnarella non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 4 giorni lavorativi, nei giorni 15, 16, 21, 22 luglio 2014 per imprevista assenza di risorse; 11) l'UP di San Saba (altrimenti detto di Santo Saba) non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 25 giorni lavorativi nel mese di agosto 2014, ovvero tutti i giorni lavorativi del mese di agosto 2014 per imprevista assenza di risorse; 12) l'UP di Leni non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 5 giorni per lavori infrastrutturali dal 7 al 12 luglio 2014; 13) l'UP di Roccella Valdemone non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 3 giorni consecutivi dall'11 al 13 agosto 2014 per lavori infrastrutturali.

2. Deduzioni difensive

La Società risponde con una memoria difensiva pervenuta in data 15 maggio 2015 e con la successiva nota depositata nel corso dell'audizione del 3 giugno 2015.

Nelle proprie difese non contesta la sussistenza dei fatti oggetto dell'atto di contestazione ed in particolare la chiusura dei suddetti uffici postali per mancanza del personale o per lavori infrastrutturali, ma la mancata indicazione nell'atto di contestazione del giorno in cui le violazioni sarebbero avvenute, nonché l'inapplicabilità ai casi di specie delle previsioni normative con conseguenti presidi sanzionatori dell'art. 14 comma 3 delibera n. 385/13/CONS e dell'art. 3, comma 2 d.m. 28 giugno 2007 per la mancata informativa alla clientela ed all'Autorità delle chiusure intervenute.

In merito alla contestazione per la violazione dell'art. 3, comma 1, comma 5 *lett. b)* e comma 8 *lett. d)* d. lgs. n. 261/1999 d.lgs. 261/1999 per la chiusura degli uffici postali suddetti, la Società evidenzia come la contestazione di una presunta violazione debba essere puntualmente contestualizzata (anche nel tempo), individuando altresì la normativa di riferimento che si ritiene violata. Osserva che l'allegato A alla delibera n. 529/14/CONS prevede che nel corso dell'attività preistruttoria venga acquisito dall'Autorità ogni elemento necessario (art. 3, comma 2) ai fini di un eventuale avvio del procedimento. Secondo la Società, le violazioni contestate dovevano essere circostanziate, in quanto provenienti da un soggetto istituzionale quale un Consigliere circoscrizionale del Comune di Messina, con l'indicazione precisa dei fatti, del giorno e dell'ora della presunta violazione, e dei supporti probatori utili alle successive valutazioni dell'Autorità. Lo stesso art. 4, comma 5 della suddetta delibera prevede *"I rapporti di soggetto istituzionale non sono suscettibili di archiviazione purché riportino: a) la precisa descrizione dei fatti, del giorno e dell'ora della presunta violazione; b) l'indicazione della norma giuridica che si presume violata; c) i dati anagrafici o comunque ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione; d) i supporti probatori per consentire le successive valutazioni in ordine alla sussistenza della violazione."*

In merito alla contestazione della violazione dell'art. 14, comma 3 delibera n. 385/13/CONS e dell'art. 3, comma 2, d.m. 28 giugno 2007, la Società ha osservato quanto segue.

Le contestazioni in merito alla violazione degli obblighi informativi verso l'Autorità risultano infondate, per insussistenza degli obblighi stessi che si assumono violati. La disposizione posta a fondamento di tale obbligo (Delibera n. 385/13/CONS, art. 14, comma 3), infatti, prescrive unicamente obblighi informativi verso la clientela in relazione ad interventi permanenti di razionalizzazioni della rete degli uffici postali, effettuati in ottemperanza alle vigenti normative e comunicati all'Autorità nell'ambito del Piano annuale di razionalizzazione. Le contestazioni in merito alla violazione degli obblighi informativi verso la clientela, non risultano fondate poiché l'art. 3, comma 2 del DM 28 giugno 2007, statuisce obblighi di tempestiva informativa in relazione ad interventi programmati di rimodulazione oraria degli uffici nel periodo estivo. Le chiusure verificatesi nei casi in questione, invece, ancorché verificatesi nel periodo estivo, non rientrano tra gli interventi pianificati dalla Società, essendo state determinate da sopraggiunti ed imprevisi eventi e pertanto, per loro stessa natura, non avrebbero



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

potuto essere comunicate con preavviso. La Società ribadisce di aver adottato tutte le misure atte a far sì che la comunicazione fosse resa alla clientela quanto più tempestivamente possibile.

In conclusione, la Società ha respinto tutte le contestazioni mosse in merito alla violazione del principio di continuità nell'erogazione del servizio postale universale, in tutte le casistiche considerate.

E' stata altresì respinta la contestazione in merito alla presunta violazione di obblighi informativi verso l'Autorità, in quanto normativamente non fondata, posto che la disposizione che si asserisce violata (art. 14 della Delibera 385/13/CONS) stabilisce solo ed esclusivamente obblighi informativi verso la clientela per chiusure programmate degli stessi uffici.

E' stata respinta, infatti, la contestazione in merito alla violazione degli obblighi informativi verso la clientela, in quanto, normativamente non fondata, poiché basata su obblighi informativi relativi a chiusure "programmate" (chiusure pianificate nell'ambito del Piano estivo, inviato all'Autorità entro il 30 aprile di ciascun anno) o, comunque, riguardanti "interventi stabili" (razionalizzazioni permanenti) della rete degli uffici postali.

3. Valutazioni dell'Autorità

Oggetto del presente procedimento sanzionatorio sono le violazioni relative all'obbligo di assicurare la continuità del servizio (dell'art. 3, commi 1, 5 *lett. b*, e 8 *lett. d*, d.lgs. n. 261/1999) e le violazioni relative all'obbligo di informare la clientela (art. 14, comma 3, delibera n. 385/13/CONS ed art. 3, comma 2, d.m. 28 giugno 2007).

La Società nel corso del procedimento sanzionatorio ha proposto argomentazioni e rilievi che riguardano sia la modalità della contestualizzazione della violazione per alcune fattispecie, sia l'inapplicabilità al caso de qua delle previsioni di cui all'art. 14, comma 3, delibera n. 385/13/CONS e dell'art. 3, comma 2, d.m. 28 giugno 2007.

L'avvio del procedimento sanzionatorio ha comportato un atto di contestazione per n. 8 uffici postali per i quali non è stato possibile contestualizzare l'avvenuta commissione dell'illecito amministrativo. Pertanto si ritiene di convenire con la Società, laddove invoca l'archiviazione delle fattispecie contestate senza l'indicazione puntuale del giorno, del mese e dell'anno, e si ritiene di dover procedere all'archiviazione delle fattispecie contestate per n. 8 uffici postali della provincia di Messina (l'UP di Moio Alcantara; l'UP di Ali; l'UP di Antillo; l'UP di Barracca; l'UP di Serro; l'UP di Pellegrino; l'UP di Messina 1; l'UP di Vulcano Porto).

Inoltre si conviene ancora con la Società, la quale, ricorrendo ad un'interpretazione sistematica della norma, invoca l'archiviazione del procedimento per quanto riguarda la mancata informativa alla clientela dell'art. 3, comma 2 d.m. 28

giugno 2007, in quanto questa non può essere addebitata nelle fattispecie che esulano dalla previsione dello stesso decreto (il quale attiene esclusivamente alle chiusure programmate nei periodi estivi). Per le chiusure improvvise vige, infatti, esclusivamente la previsione di cui all'art. 8, comma 4, allegato A delibera n. 413/14/CONS, e cioè che *“le chiusure e le variazioni dell’orario di apertura dei locali aperti al pubblico sono comunicate agli utenti tempestivamente e con congruo anticipo mediante avviso affisso in prossimità dell’accesso ai locali che indichi: la causa della chiusura o della variazione di orario, la sua prevedibile durata e i locali più vicini con i relativi orari di apertura”*, la quale al tempo dei fatti in questione non era ancora vigente (essendolo soltanto dal successivo 30 ottobre 2014).

Infine si conviene con la Società la quale, ricorrendo ad un’interpretazione letterale della norma, invoca l’archiviazione del procedimento per quanto riguarda la mancata informativa all’Autorità, ai sensi dell’art. 14 comma 3 delibera n. 385/13/CONS, in quanto la disposizione non puntualizza in capo alla Società un obbligo informativo per le chiusure improvvise degli uffici postali da portarsi anche all’attenzione dell’Autorità.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza della mancata individuazione puntuale nell’atto di contestazione dei giorni di chiusura improvvisa dei seguenti uffici postali della Società: 1) l’UP di Moio Alacantara rimasto chiuso per n. 2 giorni lavorativi nel mese periodo estivo 2014 per imprevista assenza di risorse; 2) l’UP di Ali rimasto chiuso per n. 1 giorno lavorativo nel periodo estivo 2014 per imprevista assenza di risorse; 3) l’UP di Antillo rimasto chiuso per n. 1 giorno lavorativo nel mese di periodo estivo 2014 per imprevista assenza di risorse; 4) l’UP di Barracca rimasto chiuso per n. 1 giorno lavorativo nel periodo estivo 2014 per imprevista assenza di risorse; 5) l’UP di Serro rimasto chiuso per n. 9 giorni continuativi nel mese di luglio 2014 e n. 14 giorni continuativi nel mese di agosto 2014 per imprevista assenza di risorse; 6) l’UP di Pellegrino rimasto aperto per n. 4 giorni nel mese di luglio 2014 e per n. 1 giorno nel mese di agosto 2014 per imprevista assenza di risorse; 7) l’UP di Messina 1 rimasto chiuso per 2 giorni nel periodo estivo 2014 per lavori infrastrutturali; 8) l’UP di Vulcano Porto rimasto chiuso per n. 1 giorno lavorativo nel periodo estivo 2014 per lavori infrastrutturali;

RITENUTO, altresì, che il comportamento posto in essere dalla Società non possa configurare la violazione dell’art. 14 comma 3, delibera n. 385/13/CONS e dell’art. 3, comma 2, d.m. 28 giugno 2007, sia per gli uffici postali suddetti, sia per i seguenti uffici postali: 1) l’UP di Divieto non ha dato informazione all’Autorità ed alla clientela per la chiusura di n. 5 giorni consecutivi nel mese di agosto 2014 (dal 18 al 22) per imprevista assenza di risorse; 2) l’UP di Spartà non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 2 giorni consecutivi nel mese di agosto 2014 (dal 18 al 19) per imprevista assenza di risorse; 3) l’UP di Forza d’Agrò non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 1 giorno lavorativo nel mese di luglio 2014 (7 luglio) per imprevista assenza di risorse; 4) l’UP di Rina non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 13 giorni i nei mesi di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

luglio e di agosto 2014 (8,12,15,19,22,26,29 luglio e 12,16,19,23,26,30 agosto) per imprevista assenza di risorse; 5) l'UP di Valdina non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 3 giorni nel mese di agosto 2014 (dal 18 al 20) per imprevista assenza di risorse; 6) l'UP di Tremestieri non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 2 giorni nel mese di agosto 2014 (dal 19 al 20) per imprevista assenza di risorse; 7) l'UP di Zaffaria non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 2 giorni nel mese di agosto 2014 (dal 21 al 22) per imprevista assenza di risorse; 8) l'UP di Scala Ritiro non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 6 giorni lavorativi consecutivi dal 20 al 26 agosto 2014 per imprevista assenza di risorse; 9) l'UP di Sant'Antonio Convento non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 2 giorni lavorativi consecutivi dal giorno 17 al giorno 18 luglio 2014 per imprevista assenza di risorse; 10) l'UP di Tonnarella non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 4 giorni lavorativi, nei giorni 15, 16, 21, 22 luglio 2014 per imprevista assenza di risorse; 11) l'UP di San Saba (altrimenti detto di Santo Saba) non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 25 giorni lavorativi nel mese di agosto 2014, ovvero tutti i giorni lavorativi del mese di agosto 2014 per imprevista assenza di risorse; 12) l'UP di Leni non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 5 giorni per lavori infrastrutturali dal 7 al 12 luglio 2014; 13) l'UP di Roccella Valdemone non ha dato informazione alla Autorità ed alla clientela della chiusura per n. 3 giorni consecutivi dall'11 al 13 agosto 2014 per lavori infrastrutturali.

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. E' archiviato il procedimento sanzionatorio avviato con contestazione n. 02/15/DISP del 14 aprile 2015 nei confronti della società Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, viale Europa n. 175, per quanto riguarda le violazioni dell'art. 3, comma 1, comma 5 *lett. b)* e comma 8 *lett. d)*, d. lgs. n. 261/1999 per i seguenti uffici postali: 1) l'UP di Moio Alacantara; 2) l'UP di Ali; 3) l'UP di Antillo; 4) l'UP di Barracca; 5) l'UP di Serro; 6) l'UP di Pellegrino; 7) l'UP di Messina 1; 8) l'UP di Vulcano Porto;

2. E' archiviato il procedimento sanzionatorio avviato con contestazione n. 02/15/DISP del 14 aprile 2015 nei confronti della società Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, viale Europa n. 175, per quanto riguarda le violazioni dell'art. 14, comma 3, delibera n. 385/13/CONS e dell'art. 3, comma 2, d.m. 28 giugno 2007, oltreché per gli

uffici postali di cui al precedente punto a), altresì per i seguenti uffici postali: 1) l'UP di Divieto; 2) l'UP di Spartà; 3) l'UP di Forza d'Agrò; 4) l'UP di Rina; 5) l'UP di Valdina; 6) l'UP di Tremestieri; 7) l'UP di Zaffaria; 8) l'UP di Scala Ritiro; 9) l'UP di Sant'Antonio Convento; 10) l'UP di Tonnarella; 11) l'UP di San Saba (altrimenti detto di Santo Saba); 12) l'UP di Leni; 13) l'UP di Roccella Valdemone.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi degli art. 29 e 135 comma 1, *lett. b*), Codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 settembre 2015

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci